

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2021, n. 138

Espressione intesa regionale, art.57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, prot. n.0031397 del 29.12.2020. Società ENERGAS S.p.A. - Manfredonia (FG), località "Santo Spiriticchio - Pariti di Caniglia".

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con l'Assessore all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali e confermata dalla Dirigente, dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i) riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche*", lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La materia relativa al GPL è stata regolamentata con il decreto legislativo 128 del 22 febbraio 2006, recante "*Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio di attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 24 agosto 2004, n.239*".

Con deliberazione n. 619 del 15.04.2005, la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni amministrative rivenienti dall'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono esercitate dal Settore commercio (ora Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali).

Dato atto che:

Con nota pec del 5 gennaio 2021 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio ha trasmesso alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, prot. n. 0031397 del 29.12.2020, recante la richiesta alla Regione Puglia di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, l'Intesa positiva o negativa - ivi compresi gli aspetti paesaggistici, come previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - in merito al procedimento in oggetto indicato.

Il MISE con la medesima nota ha specificato che l'attivazione del procedimento risulta avvenuta a maggio 2015 e che, pertanto, per l'istruttoria in questione, non troverebbero applicazione le innovazioni procedurali introdotte alla legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127.

Il procedimento in esame risale infatti al 2015: la Società ENERGAS S.p.A., con istanza in data 27 maggio 2015 e successiva integrazione in data 4 agosto 2015, è subentrata alla società ISOSAR nella titolarità dell'autorizzazione di cui al D.M. n. 16555 del 12 gennaio 1999, rilasciato dall'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, per la realizzazione di un deposito costiero di GPL, della capacità di mc. 60.000 in serbatoi e mc. 200 in bombole, collegato al mare tramite un gasdotto e munito di raccordo ferroviario.

Dopo il complesso contenzioso conclusosi con decisione del Consiglio di Stato n. 5123/2009 del 01/09/2009, avente ad oggetto la compatibilità ambientale del progetto, la società ha chiesto di essere autorizzata a realizzare il deposito costiero di GPL mediante le seguenti opere:

- n. 12 serbatoi tumulati da 5.000 mc. ciascuno per GPL per una capacità totale di mc. 60.000;
- n. 1 capannone per l'imbottigliamento del GPL in bombole e bombolette;
- n. 8 baie di carico per autobotti;
- un raccordo ferroviario alla stazione di Frattarolo lungo circa 2.000 metri;
- n. 2 tubazioni da 12" di collegamento con il porto industriale di Manfredonia per il trasporto di GPL, della lunghezza di 10 Km, di cui 5 interrati in terraferma e 5 con posa interrata sottomarina;
- adeguamento del pontile relativo al molo A5 "Alti Fondali" per l'attracco delle navi e la scarica del GPL;
- n. 1 palazzina uffici, n.1 edificio per servizi direzionali, n.1 edificio per servizi del personale e capannone officina;
- n. 2 serbatoi per riserva idrica da 1.500 mc. ciascuno e annessa sala motopompe antincendio;
- cabina elettrica e gruppo elettrogeno;
- attrezzature e apparecchiature accessorie.

Ai sensi degli artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, il MISE ha quindi avviato l'istruttoria convocando tre sedute di Conferenza di servizi, che si sono svolte rispettivamente in data 22 ottobre 2015, 13 aprile 2017 e 5 dicembre 2018.

La Regione Puglia nella seduta della Conferenza di Servizi del 5 ottobre 2015, confermando i contenuti della nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. AOO_145/010107 del 21/10/2015 e il parere contrario del Comune di Manfredonia, aveva ribadito il parere negativo della Regione alla realizzazione del progetto ENERGAS.

In ogni caso, l'Amministrazione regionale - nell'ambito delle citate tre sedute di conferenza di servizi - ha adottato:

1. D.G.R n. 1361 del 5.6.2015, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha espresso parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale, nell'ambito dell'aggiornamento della V.I.A.. Riguardo a tale provvedimento si specifica che lo stesso è stato condizionato in maniera significativa dai plurimi pronunciamenti dei Giudici amministrativi che hanno condotto la Regione ad esprimersi favorevolmente, pur con una serie di prescrizioni a cui il Gestore deve comunque ottemperare.
2. Nota prot. n. 0004196 del 13 ottobre 2015 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con la quale, nel ribadire che il progetto della Società Energas S.p.A. rientra tra le iniziative soggette alla presentazione del "rapporto di sicurezza" ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs 334/99 e s.m.i. ha richiamato l'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 che ha sostituito ed abrogato il D.lgs 334/99, di disciplina il regime transitorio.
3. Nota prot. n. 0014268 del 20 ottobre 2015, con la quale il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha rappresentato che *"nell'ambito dell'aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale dell'impianto in questione, la Regione Puglia si è già espressa con D.G.R. n. 1361 del 5 giugno 2015"*.
4. Nota n. 145/010107 del 21 ottobre 2015 con la quale il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha espresso il proprio parere in merito all'iniziativa evidenziando *"che la realizzazione dell'impianto così come proposto contrasta con il piano di gestione e con le misure di conservazione vigenti e possa essere causa di una nuova procedura di infrazione interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato Italiano dalla Corte di Giustizia europea (sentenza della Corte II Sezione del 20 settembre 2007"*.
5. Nota prot. n. 009/0002501 del 7 aprile 2017 con la quale il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il parere favorevole condizionato già espresso nell'ambito del procedimento di VIA, nonché la citata nota prot. n. 145/010107 del 21 ottobre 2015 dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana – Servizio assetto del territorio della Regione Puglia.

Nella Conferenza dei servizi del 5 dicembre 2018 si sono conclusi i lavori e il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza del Comune di Manfredonia, ha deliberato di richiedere alla Regione Puglia di esprimere l'intesa, positiva o negativa, ivi compresi gli aspetti paesaggistici, come previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in merito al procedimento.

Tuttavia, all'indomani di tale ultima riunione della Conferenza di Servizi del 5 dicembre 2018, con Decreto n. 10410 del 6 dicembre 2018, il Soprintendente pro tempore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha annullato d'ufficio, in autotutela, il parere paesaggistico espresso il 4 dicembre 2018 richiedendo, contestualmente, puntuali integrazioni in relazione alle opere in progetto, indispensabili per il successivo sviluppo procedimentale, stante l'introduzione del nuovo P.P.T.R. della Regione Puglia.

A seguito delle integrazioni prodotte dalla società in data 2 febbraio 2020, con nota n. 0008075-P del 2 novembre 2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha espresso il parere positivo ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, condizionato all'osservanza di una serie di prescrizioni. Detto parere è stato impugnato dal Comune di Manfredonia con ricorso pendente dinanzi al TAR Puglia, tutt'ora pendente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, con nota prot. n. 0031397 del 29.12.2020, ha chiesto alla Regione Puglia di esprimere l'Intesa positiva o negativa ivi compresi gli aspetti paesaggistici, come previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in merito al procedimento.

Rilevato che:

Nell'ambito del procedimento ministeriale di cui trattasi, l'Amministrazione comunale di Manfredonia ha sempre manifestato la contrarietà dell'Ente alla realizzazione del deposito in questione. In particolare:

- a) Nella Seduta della cds del 22 ottobre 2015 Il Sindaco del comune di Manfredonia, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, ha depositato i seguenti atti:
 - Delibera di Consiglio Comunale di Manfredonia n. 27 del 17 settembre 2015 (recante il parere contrario all'intervento);
 - Delibera del Consiglio Comunale di Manfredonia n. 28 del 17 settembre 2015 (recante la non conformità urbanistica dell'intervento).

- b) Nella seduta della cds del 13 aprile 2017 Il Sindaco del Comune di Manfredonia ha depositato anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2016 di recepimento delle risultanze negative del referendum consultivo tenutosi in data 13 novembre 2016, richiamando la documentazione già riversata in atti e, in particolare:
 - nota Comune Manfredonia prot. n.23947 del 01.07.2015 di richiesta di documentazione integrativa;
 - deliberazioni del consiglio comunale nn. 27 e 28 del 2015;
 - deliberazioni del consiglio comunale nn. 34 e 39 del 2016;
 - verbale del CTR in relazione al rischio di incidenti rilevanti.

Il Comune ha quindi evidenziato le criticità di seguito testualmente riportate:

- *“Sotto il profilo urbanistico: il Comune si è già espresso negativamente in ordine alla conformità urbanistica degli interventi proposti per le motivazioni alle quali si rimanda. In particolare, l'area sulla quale si vuole insediare lo stabilimento, è interessata dalla presenza di SIC/ZPS per le quali è stata nel passato avviata una Procedura di Infrazione Comunitaria, poi archiviata. Inoltre nell'area D149 non è possibile installare l'impianto proposto poiché in contrasto con le vigenti NTA del PRG.*
- *Sotto il profilo paesaggistico: allo stato non risulta definito quanto richiesto dal Comune circa l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR, già richiesto con nota prot. n.23947 del 01.07.2015.*
- *Sotto il profilo della sicurezza: il Comune consegna agli atti della Conferenza il verbale n. 1 del 25.01.17 del CTR nel quale il CTR stesso ha fatto presente che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 105/20 15, l'analisi ai fini del rilascio del NOF è stata condotta solo sull'elemento “deposito di stoccaggio”. I tre elementi rimandati sono stati presi in considerazione solo ai fini degli effetti diretti sull'elemento “deposito stoccaggio”. Diversamente, anche il Ministero Ambiente /cfr. prescrizione n. 7 del decreto autorizzativo VIA), ha richiesto che il NOF emesso dal CTR sia riferito all'impianto nella sua interezza (deposito, gasdotto, terminale, raccordo ferroviario). Il Comune, attese le conseguenze sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, nonché della sicurezza, chiede che vengano eseguiti gli accertamenti urbanistici e paesaggistici sopra richiamati e che venga ottemperata la richiesta formulata dal Ministero Ambiente nella riferita prescrizione n. 7.*

Tutto quanto sopra premesso, il Comune conferma il parere negativo sotto il profilo della conformità urbanistica e chiede alla conferenza dei servizi di esprimere parere negativo alla realizzazione dell'impianto industriale nella sua interezza, così come proposto. Comunque, il Comune chiede di sospendere il procedimento ed acquisire elementi integrativi in ordine alle problematiche evidenziate”.

- c) Nella seduta della cds del 5 dicembre 2018 Il Sindaco di Manfredonia ha ulteriormente ribadito la posizione della comunità amministrata comprovata dall'esito di un referendum consultivo, di ferma contrarietà alla realizzazione dell'impianto.

Il Sindaco ha altresì testualmente rilevato: *“Sotto il profilo dell'autorizzazione paesaggistica, ex d.lgs. n.42/04, si rappresenta quanto segue.*

Nel corso della conferenza dei servizi del 13.04.17, sulla scorta delle osservazioni prodotte dal Comune di Manfredonia, il responsabile del procedimento chiedeva "alla società proponente di presentare idonea documentazione al Comune di Manfredonia affinché esso possa esprimere all'interno del procedimento il parere paesaggistico".

A tale richiesta non ha fatto seguito la materiale presentazione, da parte della società, di idonea istanza di autorizzazione paesaggistica, ex d.lgs. n.42/04.

Viceversa la società, con pec del 16.11.18, riteneva di non dover presentare la richiesta documentazione, in quanto "l'autorizzazione paesaggistica, di competenza Regionale alla luce dell'art. 7, comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 20/09, non è dovuta sia perché a norma dell'art. 91, NTA del PPTR, comma 9, trattasi di territori costruiti sia perché la VIA Regionale di cui alla D.G.R. 1361 del 5 giugno 2015 ingloba in sé anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 4 del 2011".

*In tal senso si ritiene che la prospettazione di parte della società non sia basata su solide basi giuridiche ed i riferimenti alle norme appaiono inconferenti. Tale posizione dovrà essere sottoposta, a parere del Comune di Manfredonia, alla valutazione delle autorità sovra comunali competenti, ovvero il **ministero Dell'Ambiente e la Regione Puglia** che potranno chiarire se ed in quali termini i pareri di Valutazione di Impatto Ambientali rilasciati siano validi ed efficaci sotto il profilo paesaggistico ed assumano valore di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n.42/04.*

Altresì, si ritiene doveroso richiamare la nota prot. n.10107 del 21.10.15, agli atti del procedimento ed allegata alla presente (all. 1), successiva alla richiamata deliberazione di giunta regionale n.1361/15, con la quale il Servizio Assetto del Territorio, autorità regionale competente al rilascio del 'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del d.lgs. n. 42/04, ha espresso parere negativo sotto il profilo paesaggistico rappresentando, allo stesso tempo, il contrasto con il Piano di Gestione e le misure di conservazione dell'area protetta interessata dal progetto ed evidenziando il concreto rischio, in caso di autorizzazione e realizzazione dell'intervento, di una nuova procedura di infrazione comunitaria (precedente procedura di infrazione archiviata C-388/05).

Tanto premesso e ritenuto necessario, ad ogni modo, acquisire l'autorevole parere degli enti sopra richiamati in ordine all'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del d.lgs. n. 42/04, il Comune di Manfredonia, pur in assenza della documentazione già richiesta nella precedente conferenza dei servizi, ed atteso quanto richiesto dalla stessa società nella citata PEC del 16.11.18, ha condotto l'istruttoria sotto il profilo paesaggistico e consegna in data odierna, al fine dell'acquisizione agli atti del procedimento (all. 2), gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 04.12.18".

Considerato, inoltre, che:

Con nota PEC del 5 gennaio 2021 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha trasmesso alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la richiesta intesa del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, prot. n. 0031397 del 29.12.2020.

Con nota prot. n. 145/471 del 19 gennaio 2021 la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato che, a mente dell'assetto di competenze delineato dalla normativa regionale in vigore, il Comune di Manfredonia ha la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per l'infrastruttura in parola, chiarendo, in merito poi alla vigenza della deroga dei "territori costruiti", che l'art. 91 delle NTA del PPTR non è applicabile alla fattispecie in argomento poiché, a mente dell'art. 106 co. 7 delle citate NTA, la stessa deroga è *scaduta* atteso il decorso un anno dall'entrata in vigore del PPTR e che pertanto, per l'intero intervento deve essere rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR.

Evidenziato che:

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, essendo decorso il termine di cui all'art. 97 comma 1 delle NTA

del PPTR e non avendo il Comune di Manfredonia adeguato il proprio piano regolatore generale al PPTR, all'intervento in esame si applicano tutte le disposizioni di cui al titolo VI delle NTA del PPTR, e pertanto, come già espresso nella nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. AOO_145/010107 del 21/10/2015, il progetto proposto non può essere ritenuto compatibile con indirizzi, direttive, misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 56, 63, 66, 73 e 82 delle NTA del PPTR, stante l'elevato valore paesaggistico e ambientale dei luoghi. L'intervento ricade nel bacino visivo della Piana di Manfredonia, la cui forma visibile del paesaggio e l'immagine paesaggistica del territorio con le componenti fisico-ambientali, è percepibile dai due fondali paesaggistici del Costone Garganico con l'altopiano carsico a nord, e della piana del fiume Candelaro a sud. Le particolari condizioni orografiche di questi ambiti, luoghi in cui si concentrano i punti di stazionamento della visione e gli itinerari visuali (strade panoramiche), aprono a diverse visuali, offrendo particolari scorci sul paesaggio caratterizzato dalla tipica trama colturale rurale e da una originalità cromatica che varia con le stagioni. In generale, l'ambito territoriale di riferimento in cui si colloca l'intervento in progetto si caratterizza per l'elevata valenza paesaggistica e ambientale, in cui si alternano due principali matrici ambientali, i seminativi a cereali e i pascoli rocciosi. Questi ultimi, sotto l'aspetto vegetazionale, rappresentano habitat di grande interesse scientifico e soprattutto conservazionistico in quanto prioritari ai fini della conservazione sulla base della Direttiva 92/43 CE.

La realizzazione del deposito intercetta gli ulteriori contesti paesaggistici "Prati e pascoli naturali" sottoposti alle Misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR e "Siti di rilevanza naturalistica", ZSC Valloni e Steppe Pedegarganiche, sottoposti alle Misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse.

Le opere accessorie, quali il gasdotto e il raccordo ferroviario, intercettano beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici, quali territori costieri (art. 45 NTA PPTR), cordoni dunari (art. 56 NTA PPTR), aree di rispetto dei boschi (art. 63 NTA PPTR), prati e pascoli naturali (art. 66 NTA PPTR), sito di rilevanza naturalistica (art. 73 NTA PPTR), area di rispetto della componente culturale e insediativa (art. 82 NTA PPTR), strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche (art. 88 NTA PPTR).

Per quanto attiene agli aspetti naturalistici e conservazionistici, l'intervento ricade nel Sito Rete Natura 2000 Zona Speciale di Conservazione "Valloni e steppe pedegarganiche" e nel Sito Rete Natura 2000 ZPS "Promontorio del Gargano". La ZSC "Valloni e steppe pedegarganiche" è stata designata con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2018 "*Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Puglia*". In detta ZSC vigono le previsioni del Piano di Gestione e del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n. 346 "*Contratto d'area di Manfredonia - Procedura d'infrazione n. 2001/4156 - Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valloni e Steppe pedegarganiche", della ZPS "Promontorio del Gargano" già ZPS "Valloni e Steppe pedegarganiche" relativamente al territorio del Comune di Manfredonia.*

L'area di progetto è interessata dalla presenza dell'habitat prioritario 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", individuato e perimetrato non solo nelle cartografie allegato al Piano di Gestione ma anche, da ultimo, con DGR 21 dicembre 2018, n. 2442 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*".

L'intervento è, pertanto, in contrasto con le norme del Regolamento del "Piano di Gestione" e nello specifico con l'articolo 12 "*Tutela degli habitat*", che prevede:

1. All'interno del SIC-ZPS non è consentito:

a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;

b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;

– con l'articolo 18 "*Interventi e opere di carattere viario*", che prevede:

a) Nelle aree del SIC-ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

La disciplina di tutela della ZPS è contenuta nel Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007"; in particolare, l'intervento contrasta con le misure di conservazione previste per tutte le ZPS nell'articolo 5 del RR 28/2008 e con le misure di conservazione specifiche per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici di cui all'articolo 6 del medesimo Regolamento.

Quanto al profilo della completezza dei provvedimenti amministrativi necessari alla definizione del procedimento, è doveroso considerare da un lato quanto rappresentato dal Comune di Manfredonia nella seduta di conferenza dei servizi del 5 dicembre 2018 (sopra meglio espresso) e, dall'altro, dare il giusto rilievo e peso alle valutazioni di carattere paesaggistico pure oggetto del presente atto.

A suffragio di quanto testé detto, il Sindaco in tale sede manifestò apertamente il proprio dissenso evidenziando anche la carenza di taluni elementi necessari all'espressione di una compiuta valutazione, tanto che il Ministero dello Sviluppo Economico, nella sua ultima nota del 29 dicembre 2020, prot. n. 31397 - con la quale ha sollecitato alla Regione il rilascio dell'intesa -, non avendo avuto evidenza espressa dell'atto comunale, ha richiesto un ulteriore contributo regionale vertente sugli aspetti paesaggistici che costituiscono anche oggetto del presente provvedimento.

Peraltro, alla data di conclusione del procedimento di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente di cui al Decreto n. 295 del 22 dicembre 2015, ad onta della previsione recata dal comma 4 dell'art. 26 del Testo Unico Ambientale secondo cui "Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto", non era stata rilasciata la pur prevista autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Manfredonia che, secondo quanto rappresentato nella nota della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 145/471 del 19 gennaio 2021, è autorità competente ai sensi della normativa regionale.

Considerato infine che:

per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano in tal senso le sentenze n. 179 dell'11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l'istituto dell'intesa costituisce l'espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni ed attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo sotto il profilo strategico e programmatico, tanto che l'organo deputato ad esprimerla è il Governo regionale con deliberazione di Giunta regionale.

Trattandosi nel caso di specie di un "intesa forte" dal momento che «la Regione deve essere posta su un piano paritario con lo Stato, con riguardo all'intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa», in aderenza a quel filone di giurisprudenza costituzionale che conferisce all'atto di intesa un carattere eminentemente politico e non già amministrativo, nel presente contesto procedimentale non può sottacersi la insussistenza dei presupposti acché venga rilasciata una intesa in senso favorevole.

Non deve parimenti neanche sottacersi l'ulteriore esigenza di valorizzare la volontà espressa dal territorio, conformemente al principio di leale collaborazione che, oltre a garantire un adeguato coinvolgimento di ciascun livello territoriale di governo nell'esercizio di talune competenze o funzioni, soprattutto normative, costituisce il presupposto anche per quei meccanismi che contribuiscono a rendere più flessibile il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni previsto dalla Costituzione e, per l'effetto, anche nel potere di adottare atti che vanno ad incidere irreversibilmente sul territorio e sulle sue peculiari vocazioni.

Tale opposizione si è estrinsecata non solo attraverso l'esito referendario ma anche con rimedi giurisdizionali.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

la Regione Puglia intende esprimere diniego all'intesa (art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione

Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, con nota prot. n. 0031397 del 29.12.2020 nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un deposito di GPL a Manfredonia (FG), località "Santo Spiriticchio – Pariti di Caniglia", **in considerazione:**

- della valutazione di merito tecnico "come reso" nel parere endoprocedimentale del Comitato VIA regionale e cristallizzato nella DGR n. 1361/2015, come innanzi rappresentato;
- dei contrasti con gli strumenti di programmazione/pianificazione regionali in materia di paesaggio e tutela naturalistica ed in particolare con il PPTR e con il Piano di Gestione della ZSC "Valloni e steppe pedegarganiche";
- della possibilità che la realizzazione dell'intervento potrebbe essere causa di una nuova procedura di infrazione, interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte di Giustizia Europea con *Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 «Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale "Valloni e steppe pedegarganiche" nella causa C-388/05;*
- della nota contrarietà dell'Amministrazione Comunale di Manfredonia, suffragata dal responso del referendum consultivo indetto dalla stessa Amministrazione, ampiamente sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento;
- della circostanza per cui la realizzazione dell'impianto in questione non risponde pienamente agli indirizzi delle politiche energetiche europee, nazionali e regionali, che perseguono chiaramente strategie di decarbonizzazione e di minimizzazione dei rischi ambientali e territoriali.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore all'Ambiente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di esprimere** il diniego di intesa (art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, con nota prot. n. 0031397 del 29.12.2020 nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un deposito di GPL a Manfredonia (FG), località "Santo Spiriticchio – Pariti di Caniglia", in considerazione:
 - della valutazione di merito tecnico "come reso" nel parere endoprocedimentale del Comitato VIA regionale e cristallizzato nella DGR n. 1361/2015, come innanzi rappresentato;
 - dei contrasti con gli strumenti di programmazione/pianificazione regionali in materia di paesaggio

e tutela naturalistica ed in particolare con il PPTR e con il Piano di Gestione della ZSC “Valloni e steppe pedegarganiche”;

- della possibilità che la realizzazione dell’intervento potrebbe essere causa di una nuova procedura di infrazione, interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 «Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale “Valloni e steppe pedegarganiche” nella causa C-388/05;
- della nota contrarietà dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia, suffragata dal responso del referendum consultivo indetto dalla stessa Amministrazione, ampiamente sfavorevole alla realizzazione dell’impianto in argomento;
- della circostanza per cui la realizzazione dell’impianto in questione non risponde pienamente agli indirizzi delle politiche energetiche europee, nazionali e regionali, che perseguono chiaramente strategie di decarbonizzazione e di minimizzazione dei rischi ambientali e territoriali.

- 3. di demandare** alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
- 4. di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994;
- 5. di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Michele Dileone

La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali: Francesca Zampano

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: Barbara Loconsole

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali: Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico
Prof. Ing. Domenico Laforgia

Il Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L'ASSESSORE proponente: **Alessandro Delli Noci**

L'ASSESSORA proponente: **Anna Grazia Maraschio**

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di esprimere** il diniego di intesa (art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, con nota prot. n. 0031397 del 29.12.2020 nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un deposito di GPL a Manfredonia (FG), località "Santo Spiriticchio – Pariti di Caniglia", in considerazione:
 - della valutazione di merito tecnico "come reso" nel parere endoprocedimentale del Comitato VIA regionale e cristallizzato nella DGR n. 1361/2015, come innanzi rappresentato;
 - dei contrasti con gli strumenti di programmazione/pianificazione regionali in materia di paesaggio e tutela naturalistica ed in particolare con il PPTR e con il Piano di Gestione della ZSC "Valloni e steppe pedegarganiche";
 - della possibilità che la realizzazione dell'intervento potrebbe essere causa di una nuova procedura di infrazione, interferendo con quanto attuato per risolvere la condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte di Giustizia Europea con Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 «Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale "Valloni e steppe pedegarganiche" nella causa C-388/05;
 - della nota contrarietà dell'Amministrazione Comunale di Manfredonia, suffragata dal responso del referendum consultivo indetto dalla stessa Amministrazione, ampiamente sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento;
 - della circostanza per cui la realizzazione dell'impianto in questione non risponde pienamente agli indirizzi delle politiche energetiche europee, nazionali e regionali, che perseguono chiaramente strategie di decarbonizzazione e di minimizzazione dei rischi ambientali e territoriali.
3. **di demandare** alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994;
5. **di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

Il Segretario della Giunta
Dott. Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano